



**SEGRETERIA DI STATO
TERRITORIO E AMBIENTE**

**RELAZIONE AL DECRETO DELEGATO
AI SENSI DELL'ART. 62 COMMA 1 LETTERA a)
DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2014 N. 219**

Il presente decreto delegato viene emanato ai sensi dell'art. 62 comma 1 lettera a) della legge 23 dicembre 2014 n. 219, precisando i criteri e le procedure per l'alienazione di fabbricati di proprietà dell'Ecc.ma Camera.

L'art. 1 illustra le finalità del decreto delegato e la destinazione dei proventi derivanti dalla vendita dei fabbricati di proprietà dell'Ecc.ma Camera.

L'art. 2 precisa i requisiti che i fabbricati di proprietà dell'Ecc.ma Camera debbono avere per essere posti in vendita.

L'art. 3 prevede l'istituzione di una Commissione per la predisposizione dell'elenco dei fabbricati, i dati che dovranno essere indicati ed il termine di tale compito.

L'art. 4 prevede l'istituzione d una Commissione preposta alla redazione delle perizie finalizzate alla determinazione del valore di mercato dei fabbricati.

L'art. 5 prevede che la Segreteria di Stato per il Territorio e Ambiente, terminata l'istruttoria delle pratiche, incontri i Gruppi Consiliari per illustrare l'elenco ed i dati relativi ai fabbricati, nonché il termine entro cui il Congresso di Stato deve adottare il predetto elenco.

L'art. 6 prevede che la vendita dei fabbricati avvenga mediante asta pubblica.

L'art. 7 disciplina il bando d'asta per la vendita dei fabbricati, precisando quanto deve essere indicato nello stesso.

L'art. 8 prevede le modalità di pubblicità del bando.

L'art. 9 prevede la Commissione di gara chiamata a valutare le offerte, a redigere il processo verbale ed a comunicare l'esito della gara.

L'art. 10 stabilisce le modalità di presentazione delle offerte.

L'art. 11 stabilisce l'obbligo per i concorrenti di depositare una cauzione pari al 10% del prezzo base d'asta e le modalità di incameramento per il soggetto che risulti aggiudicatario e la restituzione per coloro che invece non risultino aggiudicatari.

REPUBBLICA DI SAN MARINO



**SEGRETERIA DI STATO
TERRITORIO E AMBIENTE**

L'art. 12 stabilisce le formalità d aggiudicazione, il passaggio in Congresso di Stato per la presa d'atto, in Consiglio Grande e Generale per l'autorizzazione alla vendita e in Consiglio dei XII per le autorizzazioni di competenza per le persone fisiche non sammarinesi e le persone giuridiche.

L'art. 13 prevede le modalità di pagamento del prezzo, l'atto di trasferimento, le formalità da seguire in caso di rinuncia alla stipula dell'atto da parte dell'aggiudicatario e la decadenza di ogni diritto all'acquisizione da parte dei privati decorso inutilmente il termine di sei mesi, con rientro dei fabbricati nella piena disponibilità dell'Ecc.ma Camera.

San Marino, 13 aprile 2015/1714 d.F.R.